

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

1.

SEDUTA COMUNE DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **LEONILDE IOTTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Commemorazione del senatore Umberto Terracini:		PRESIDENTE	4, 6, 11, 15, 21, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35
PRESIDENTE	3, 4	CASINI CARLO (DC)	30
CRAXI BETTINO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	4	FRANCHI FRANCO (MSI-DN)	33
Relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin) (Discussione):		LABRIOLA SILVANO (PSI)	35
		LODA FRANCESCO (PCI)	33
		MARTORELLI FRANCESCO (PCI), <i>Relatore</i>	6
		MELEGA GIANLUIGI (PR)	21
		MELLINI MAURO (PR)	26
		ONORATO PIERLUIGI (<i>Sin. Ind.</i>)	31
		RUSSO FERDINANDO (<i>Sin. Ind.</i>)	30
		TEODORI MASSIMO (PR)	15
		VITALONE CLAUDIO (DC), <i>Relatore</i>	11

La seduta comincia alle 17.

**Commemorazione del senatore
Umberto Terracini.**

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi; e con lei il Presidente del Senato, i senatori, i deputati e i membri del Governo).* Onorevoli senatori, onorevoli deputati, è con profondo dolore e grande commozione che insieme con il Presidente del Senato, Francesco Cossiga, annuncio al Parlamento riunito in seduta comune la scomparsa di Umberto Terracini, avvenuta questa mattina.

Il nome di Umberto Terracini è legato, nella mente e nel cuore di ogni italiano, alla costruzione della Repubblica democratica, alla Carta costituzionale, frutto dell'appassionato lavoro dell'Assemblea costituente, di cui egli fu valente e prestigioso Presidente.

Una singolare coincidenza consente di raccoglierci insieme in una sede così solenne nel ricordo della sua vita e del suo impegno, decisivo per la nascita e lo sviluppo democratico. A questo impegno Terracini era arrivato attraverso una lunga militanza politica, che dalla fondazione del partito comunista italiano agli anni della lotta antifascista e della Resistenza egli visse sempre con grande passione civile, con lucida intelligenza, con profonda libertà di spirito.

Umberto Terracini dedicò tutta la sua vita, pagando anche il prezzo di una lun-

ghissima prigionia, in cui il fascismo lo restrinse, alla grande battaglia per l'emancipazione dei lavoratori. Fu protagonista e dirigente di primo piano del movimento operaio, vivendone anche, con autonomia di giudizio, i grandi travagli, i momenti difficili di ripiegamento e quelli esaltanti di avanzata.

In questi decenni della recente storia italiana, che hanno visto modificazioni profonde della nostra società e durevoli conquiste della democrazia, Terracini sempre conservò una grande attenzione all'emergere dei problemi nuovi, nella consapevolezza che il mondo contemporaneo, proprio per la sua complessità e la sua crescente dinamica, ha bisogno di intelligenza dialettica e di profonda capacità critica.

Terracini fu profondamente legato alla vita del Parlamento, ne sottolineò sempre il decisivo ruolo, non solo come Presidente della Costituente, ma poi come autorevole membro del Senato della Repubblica e per molti anni presidente del gruppo parlamentare comunista.

L'opera sua è fortemente legata ai valori della libertà, di cui comprese e sostenne la profonda connessione con ogni possibile sviluppo della società italiana. Per questo egli fu punto di riferimento non solo per quanti furono militanti del suo stesso partito, ma anche per tanti cittadini democratici di altra ispirazione che oggi ne piangono con noi la scomparsa, vedendo in lui uno di quegli uomini che hanno edi-

ficato l'Italia democratica, la società in cui viviamo.

Con questi sentimenti esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alla moglie, signora Laura, ai figli Oreste e Massimo Luca, ai familiari tutti, al partito e ai gruppi parlamentari comunisti (*Segni di generale consentimento*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Ne ha facoltà.

BETTINO CRAXI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Ricordo insieme a voi, onorevoli colleghi, il senatore Terracini, alla cui figura si ricollegano molte delle tradizioni della nostra società e della nostra democrazia: la tradizione del movimento operaio e delle lotte di emancipazione dei lavoratori e della formazione delle grandi organizzazioni politiche, che hanno accompagnato lo sviluppo di questo imponente movimento di progresso; la tradizione dell'antifascismo e della lotta della libertà, che Terracini simboleggia, come altri della sua generazione, avendo pagato di persona con la restrizione della libertà, con il sacrificio, la sua coerenza e la sua volontà di condurre fino al successo la battaglia vittoriosa della democrazia; la tradizione di un uomo politico e di una classe politica capace di indipendenza di giudizio.

A più riprese egli si è fatto notare per la sua grande lucidità e per la sua grande indipendenza di giudizio. Un uomo di una generazione alla quale siamo profondamente grati, perché è la generazione che più di ogni altra ha concorso a restituire a questo paese la libertà e la democrazia. Ed egli infatti si ricollega, e ne rimane testimone e simbolo, alla tradizione costituzionale cui si lega la vita della democrazia di questi decenni; e alla sua figura, a nome del Governo, rendo rispettoso omaggio.

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, sospendo la seduta, in segno di lutto, fino alle 17,30.

La seduta, sospesa alle 17,10,
è ripresa alle 17,30.

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

Ricordo che nella seduta comune del 16 marzo 1982 il Parlamento si esprese per la rimessione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa degli atti relativi al procedimento di accusa n. 299/VIII, per un supplemento di indagini, come previsto dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

A conclusione di tale supplemento di indagini, la Commissione stessa ha presentato una relazione ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento.

Comunico che sono stati presentati due ordini del giorno dagli onorevoli Rognoni ed altri e Martorelli ed altri, corredati dal prescritto numero di firme, che propongono la rimessione degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa per un ulteriore supplemento di indagini, da concludersi nel termine di quattro mesi.

Prego l'onorevole Segretario di leggere i due ordini del giorno.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge:

Il Parlamento in seduta comune,

vista la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin), approvata e presentata al Parlamento in seduta comune ai sensi dell'articolo 25

dell'apposito regolamento, e le conclusioni in essa contenute;

uditi gli interventi dei relatori nominati dalla Commissione per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento, ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, del richiamato regolamento;

dispone

che ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria, a completamento delle indagini già svolte, in ordine al procedimento n. 299/VIII, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro a decorrere da oggi.

«ROGNONI, FORMICA, BATTAGLIA, REGGIANI, BOZZI, FERRARI SILVESTRO, COLUCCI, CASALINUOVO, ARTIOLI, DIGLIO, DI DONATO, FINCATO GRIGOLETTO, COLZI, CONTE CARMELO, BALZAMO, AUGELLO, FERRARINI FIORINO, FERRARI MARTE, SANGUINETI, DELL'UNTO, TIRABOSCHI, SODANO, SALERNO, PILLITTERI, MUNDO, MANCHINU, SCOVACRICCHI, COSTI, LIGATO, GIOIA, ZOPPI, CIOCIA, MATTARELLA, RIZZI, SANZA, MASSARI, DE LUCA, CASATI, QUIETI, NENNA D'ANTONIO, SEGNI, RABBINO, ZAMBERLETTI, CACCIA, FAUSTI, BONFERRONI, BOSCO BRUNO, PUJIA, PORTATADINO, FALCIER, CONTU, FERRARA SALUTE, MARTINO, NUCARA, PELLICANÒ, ARBASINO».

Il Parlamento riunito in seduta comune,

preso atto della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, presentata alle Presidenze delle Camere il 23 giugno 1983;

udite le illustrazioni dei relatori senatore Martorelli e senatore Vitalone;

visti gli atti del fascicolo dai quali risulta l'attività istruttoria svolta dalla Commissione nel periodo 18 marzo-14 luglio 1982;

rilevato:

che nel periodo di tempo indicato è stata svolta una complessa attività istruttoria che ha consentito di acquisire ulteriori elementi utili ai fini della conoscenza e della valutazione della trattativa ENI-AGIP-Petromin, in particolare in relazione alla eventuale destinazione del compenso per l'intermediazione, in tutto o in parte, a persone fisiche o giuridiche italiane e comunque all'ingiustificata ed illecita distrazione di denaro pubblico;

che a questo effetto è opportuno ed utile continuare e completare le indagini di carattere finanziario e bancario, anche attraverso commissioni rogatorie internazionali;

che soprattutto è opportuno conoscere i nomi dei titolari dei conti bancari relativi al pagamento delle provvigioni in favore della società Sophilau;

che è opportuno conoscere puntualmente le vicende di questa società (Sophilau Incorporated SA di Panama);

che occorre procedere all'interrogatorio degli avvocati Amaudruz e Poncé di Ginevra;

che è opportuno acquisire tutta la documentazione contabile e amministrativa concernente l'anticipazione da parte della IEOC di dollari 3.500.000 alla società Sophilau;

che è opportuno accertare se i 17 milioni di dollari corrisposti dall'AGIP alla società Sophilau sono tuttora giacenti presso gli istituti di credito elvetici;

che è opportuno anche l'interrogatorio del dottor Egel, funzionario della banca Pictet di Ginevra, che mise in contatto propri clienti con lo studio legale Poncé-Amaudruz per l'acquisto di azioni della società Sophilau;

che è anche opportuno un nuovo interrogatorio del dottor Parviz Mina per conoscere se è beneficiario di una parte dei citati 17 milioni di dollari;

che occorre prendere conoscenza del procedimento penale pendente avanti un

giudice della Repubblica Elvetica contro i beneficiari dei pagamenti effettuati a titolo provvigione dell'AGIP, nel quale il professor Mazzanti dichiara di essersi costituito parte civile;

ritenuta l'opportunità di un intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri italiano presso il governo elvetico al fine di ottenere la massima collaborazione da parte dell'autorità giudiziaria di quel Paese;

che pertanto occorre che alla Commissione sia consentito poter espletare le indagini relative ai punti sopraindicati nonché quelle che appariranno necessarie;

dispone

che ai sensi dell'articolo 4, terzo comma della legge 10 maggio 1978 n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria a completamento delle indagini già svolte, in ordine al procedimento n. 299/VIII, assegnando a tal fine un termine di mesi quattro a decorrere da oggi.

MARTORELLI, SPAGNOLI, LODA, BENEDETTI, GIURA LONGO, GROTTOLA, BERNARDI, FITTANTE, PROIETTI, GRASSUCCI, MACIS, VIOLANTE, POLIDORI, ALBORGHETTI, SANDIROCCO, OLIVI, TRIVA, GASPAROTTO, SERRI, QUERCIOLI, PEGGIO, DI CORATO, FLAMIGNI, MARGHERITI, GIUSTINELLI, BOCCHI, VARESE, ZANIN, POLLASTRELLI, SASTRO, ANTONELLIS, CIAFARDINI, BOTTARI, MANNINO, COLOMBINI, BIANCHI BERETTA, SALVATO, RIDI, PEDRAZZI, ALICI, BARBERA, VECCHI, FERRI, BATTELLI, GHERBEZ, CUFFARO, CROCETTA, IANNONE, DE SABBATA, MORANDI, MAFFIOLETTI, CURCIO, MERIGGI, URBANI, LIBERTINI, FERRARA, SANFILIPPO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Martorelli. Ricordo che il relatore ha venti minuti a disposizione.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, con la sua relazione presentata il 23 giugno 1983, chiede unanimemente, come poi è ribadito negli ordini del giorno di cui è stata data testé lettura, un supplemento di indagini istruttorie, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 170 del 1978.

Lei, signor Presidente, ha ricordato che un supplemento di indagine fu già disposto nella seduta del 16 marzo 1982. A questo proposito desidero fare solo un cenno circa la legittimità della richiesta avanzata dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Riteniamo, infatti, che le norme in oggetto non possano porre limiti alla sovranità del Parlamento in seduta comune mentre, per quanto riguarda i lavori della Commissione parlamentare, è già stabilito che essi debbano esaurirsi entro sei mesi dall'arrivo degli atti, con una possibile proroga di ulteriori tre mesi una sola volta. Questa limitazione non è invece affermata, ripeto, per quanto riguarda la possibilità di richiedere il supplemento di indagini da parte del Parlamento in seduta comune; né potrebbe essere affermata perché la sovranità del Parlamento ne verrebbe ad acquistare limiti inammissibili. Del resto, ricorre anche nella giustizia ordinaria che i tribunali possano avvertire l'esigenza di un supplemento istruttorio e non solo una volta, ma anche diverse volte.

Fatta questa premessa, signor presidente ed onorevoli colleghi, vorrei ora brevemente ricordare le ragioni della richiesta della Commissione parlamentare e le ragioni degli ordini del giorno tendenti ad analoghe conclusioni.

I quattro mesi di proroga assegnati il 16 marzo 1982 non sono stati sufficienti a completare il complesso programma istruttorio che si era dato la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa: un programma di una complessità

davvero eccezionale, trattandosi di approfondire temi ed argomenti concernenti una delicata ed intrigata vicenda, la quale si estrinseca e si esprime non solo sul territorio nazionale ma anche in un ambito più vasto. Ricorderò, a titolo di esempio, che alcune rogatorie internazionali sono state svolte dalla Commissione perfino nello Stato delle Bahamas del Commonwealth, a Nassau: un ambito internazionale davvero eccezionale.

Una seconda notazione che mi permetto sottoporre agli onorevoli colleghi attiene alla eccezionale rilevanza di questo procedimento; rilevanza giudiziaria certamente, ma anche rilevanza politica. Qui si tratta di stabilire se sono fondate riserve, sospetti e denunce concernenti un'operazione di illecito trasferimento all'estero di una somma di 100 milioni di dollari, anche se la somma effettivamente spesa è di 17 milioni di dollari.

Gli onorevoli colleghi ricordano quali interventi vi sono stati alla Camera dei deputati in ordine a questa vicenda, quali forti denunce e da quali autorevoli forze politiche è venuto l'allarme per una operazione che è stata definita da alcuni come tendente al finanziamento di alcuni gruppi editoriali del nostro paese.

Dunque, è una rilevanza che deve essere dichiarata e che pone particolari doveri di intervento alla Commissione per i procedimenti di accusa, nonché particolari oneri ed incombenze al Parlamento. Gli elementi che la Commissione ha acquisito nel suo complesso e ormai lungo lavoro sono notevoli, ed è questo un punto sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione.

La rilevanza degli elementi probatori che abbiamo acquisito spinge la Commissione a chiedere non il non luogo a procedere nei confronti degli inquisiti, ma neanche il rinvio alla Corte costituzionale di taluni dei ministri che sono indicati nelle diverse denunce; chiediamo che l'approfondimento continui, che il lavoro della Commissione possa continuare a svolgersi.

Riassumo in pochi minuti la vicenda. Il 12 giugno 1979 fu stipulato un contratto

fra l'AGIP-ENI e la Petromin, società di Stato del Regno dell'Arabia Saudita che si interessa del settore petrolifero, per la fornitura di 91 milioni di barili di petrolio greggio. Accanto a questo contratto di fornitura fu stipulato altro contratto, attraverso lettere di impegno, per il pagamento di una provvigione del 7 per cento sul valore dell'intera fornitura in favore di una società di brokeraggio che l'AGIP-ENI indicava come una società la cui attività di intermediazione era stata necessaria per il buon esito delle trattative. Inoltre, accanto a questo contratto di mediazione, che aveva un valore di 100 milioni di dollari, la controparte chiese la stipula di una fidejussione, che fu offerta dalla Tradinvest Bank, una finanziaria del gruppo ENI, con sede a Nassau, capitale della Bahamas.

A seguito di queste operazioni contrattuali, il 10 luglio 1979 l'ENI presentò una domanda al Ministero del commercio con l'estero tendente ad ottenere l'autorizzazione al pagamento delle provvigioni della società Sophilau, (società di brokeraggio internazionale), che era stata indicata come la società intermediatrice. Questa società è di Panama, ma la sua rappresentanza si trova a Ginevra ed è rappresentata — se ricordo bene — dal signor Amaduz, amministratore delegato.

Il ministro del commercio con l'estero, in esito a questa domanda di trasferimento di valuta all'estero, con un suo provvedimento del 18 luglio 1979 autorizza trasferimenti mensili a favore della società Sophilau per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981. Sia nella domanda sia nell'autorizzazione ministeriale si fa presente che la società Sophilau ha svolto funzioni essenziali di intermediazione, e precisamente di assistenza e consulenza tecnica; assistenza e consulenza tecnica senza le quali le trattative non avrebbero potuto avere buon esito.

Cominciano così i pagamenti, attraverso la Banca commerciale, in favore della società Sophilau, pagamenti che vengono sospesi il 3 ottobre 1979, quando la Petromin, a seguito di quanto suc-

cesso in Italia attorno a quel contratto, sospende per dispetto, per ritorsione, le forniture di petrolio. Viene così sospeso anche il pagamento delle provvigioni, quando già erano stati versati 17 milioni di dollari su un conto della *Swiss Bank* di Ginevra.

In Italia, alcuni periodici parlano — e molto — di queste vicende ed iniziano inchieste sull'argomento. Quelle de *l'Espresso* e il *Panorama* danno luogo ad una azione penale da parte della procura della Repubblica di Roma, azione che si concluderà con una richiesta e conseguente decreto di archiviazione del giudice istruttore di Roma. Tuttavia, la Commissione bilancio della Camera dei deputati iniziò e svolse una complessa indagine conoscitiva sulla vicenda; e fu proprio in quella sede che una fonte certamente autorevole, il senatore Formica (oggi deputato), dichiarò che l'operazione di intermediazione era semplicemente supposta e anzi inesistente, trattandosi in realtà di un *escamotage* per l'imputazione di una forte cifra (che nel complesso doveva appunto essere di 100 milioni di dollari) da destinare al finanziamento di gruppi politici ed editoriali del nostro paese.

Avviatasi così la discussione ed essendo insorte altre polemiche, vi furono gli interventi di persone autorevoli del mondo politico italiano (ricordo l'onorevole Craxi), che confermarono la versione dell'onorevole Formica. Proprio in base a tutto questo, il Ministero delle partecipazioni statali (mi sembra nel novembre 1979) nominò una Commissione amministrativa per una valutazione, appunto sul piano amministrativo, dei comportamenti dell'ENI. Si tratta della commissione presieduta dal professor Scardia, che conclude per gravi irregolarità dell'ente di Stato e per una stranezza di rapporti fra lo stesso ente, i ministri e gli organi interni dell'ENI.

Intanto, questa materia complessa e già tanto scottante, viene alla cognizione della Commissione inquirente su denuncia del gruppo radicale della Camera dei deputati, il quale indica tre responsabili a livello ministeriale di quella trattativa e

soprattutto della intermediazione e del 7 per cento: il Presidente del Consiglio dei ministri dell'epoca, onorevole Andreotti, il senatore Stammati (allora ministro del commercio estero) e il professore Siro Lombardini, allora ministro delle partecipazioni statali.

Comincia così il lavoro della Commissione inquirente, che in quella prima fase si conclude il 6 agosto 1980 con un provvedimento di incompetenza emesso a maggioranza. Tuttavia, la stessa Commissione inquirente deve riprendere l'esame della vicenda e riaprire il procedimento in data 20 maggio 1981, allorché la procura della Repubblica di Milano le fa giungere alcuni documenti, certamente importanti, rinvenuti in casa di Licio Gelli, a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo. Il procuratore della Repubblica aveva trovato un diario su tutta la vicenda scritto dal senatore Stammati (e la cui paternità è indiscussa, perché il senatore Stammati ha riconosciuto come suo il diario, nel quale vi è una cronistoria puntuale di tutta la vicenda); nonché un memoriale dal titolo certamente allarmante: «Il più grande scandalo dell'epoca», che fa la storia della vicenda e indica appunto quelle responsabilità ministeriali, aggiungendo che in definitiva la famosa maxitangente del 7 per cento doveva servire per il finanziamento di gruppi politici ed editoriali del nostro paese. Risultano altresì rinvenuti documenti riservati del Commercio estero.

A questo punto ricomincia la attività istruttoria della Commissione, molto complessa e difficile, con audizioni di dirigenti dell'ENI, uomini politici come Formica, Andreotti, Cossiga e Stammati; inizia una serie di complesse indagini sulle finanziarie estere dell'ENI, in particolare l'Idrocarbon International Holding di Lussemburgo, indicata nel memoriale di Licio Gelli come quella attraverso la quale erano transitati alcuni denari della maxitangente; la indagine si estese anche su altri enti finanziari: sulla stessa Sophilau la Commissione parlamentare condusse indagini e devo qui aggiungere che l'ENI non aiutò la Commissione stessa né

collaborò con essa nello svolgimento di tali indagini. Anzi, su suggerimento dell'ENI, alcune società finanziarie estere svolsero opposizione davanti al magistrato, per impedire che la Commissione parlamentare potesse guardare tra le carte. Devo riconoscerlo: fu l'intervento dell'onorevole Giulio Andreotti sul presidente dell'ENI Colombo a sbloccare la situazione consentendo la prosecuzione delle indagini.

Ho richiamato almeno una parte del lavoro condotto in questa prima fase, in cui è compreso l'interrogatorio da noi svolto a Parigi del dottor Parviz Mina, indicato come l'effettivo intermediario che indicò la Sophilau come società cui imputare i pagamenti. Il dottor Parviz Mina, a Parigi, a me ed al senatore Busseti disse di non aver svolto alcun ruolo di intermediazione e di non aver percepito alcuna lira a titolo appunto di intermediazione. Interrogammo il dottor Ortolani a Ginevra che ci interessò perché di lui parlò il senatore Formica. Formica ci disse che Ortolani era l'uomo che lo aveva messo sull'avviso che quella maxitangente del 7 per cento sottintendeva un grosso imbroglio, il finanziamento di gruppi politici editoriali e che Ortolani nella vicenda gli fece presente l'opportunità di un colloquio, di un discorso nuovo tra gli onorevoli Andreotti e Craxi, mentre invece la versione di Ortolani è diversa. Sentito da noi, Ortolani dice di no: tutto questo me lo disse il senatore Formica!

Vista da una parte e dall'altra, la materia è identica: ambedue parlano di forti sospetti sull'operazione di intermediazione ed a questo punto la situazione si fa tale da indurre la Commissione Inquirente a approfondire l'esame dell'intermediazione della Sophilau e delle vicende connesse; tra queste vi è la continua presenza della P2, dal primo momento della trattativa fino alla fine. Ortolani ci è indicato dal senatore Formica come l'uomo appunto che diede quelle indicazioni ma, insieme ad Ortolani, continuo e pressante è il ruolo del signor Licio Gelli, e questo ce lo racconta Di Donna, credibile o non credibile che sia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

FRANCESCO MARTORELLI. Il dottor Di Donna certo ci dice che Gelli intervenne per sanare la questione, per coprire la tangente; Di Donna addirittura ha scritto quasi un romanzo giallo su questo intervento di Licio Gelli. «Licio Gelli — dice Di Donna — con blandizie prima ma anche con minacce (che furono anche di gambizzazione attraverso anonime telefonate di uomini della P2, minacce che furono anche di morte per le medesime figlie del Di Donna), mi induceva a recedere ed a coprire anch'io questo fatto della maxitangente e gli scopi occulti che gli autori dell'operazione si erano proposti». Dunque, il ruolo di Gelli è presente e tutto questo, onorevoli colleghi, non poteva non far riflettere la Commissione sulla opportunità di ulteriori indagini sull'attività in concreto della società di intermediazione.

Giunti a questo (credo che il collega Vitalone consenta con me) e dopo aver riflettuto sull'attività della Sophilau, non abbiamo trovato un elemento, un segmento di intermediazione propriamente detta. Anche lì dove i dirigenti dell'ENI ci hanno raccontato di un'attività di intermediari, abbiamo riscontrato diverse versioni e versioni ufficiali ed autorevoli. Si disse, per esempio, che il signor Parviz Mina svolse una funzione attiva nel giugno 1979 ed in prossimità del contratto, ma l'ambasciatore Solera a Gedda smentisce un'attività di questo tipo. Devo anche dire, onorevoli colleghi, che dalla versione originaria di una attività di intermediazione necessaria, se si voleva portare la trattativa a buon fine, si è passati gradatamente, attraverso le parole dei dirigenti dell'ENI, ad un altro tipo di iniziativa, quella cioè di una tangente propiziatrice a favore o di un arabo o di un personaggio non italiano, perché la trattativa potesse essere in questo modo favorita.

Non voglio aprire il discorso sulle tangenti propiziatricie e se siano queste ammissibili o possibili; ritengo tuttavia che a livello del nostro sistema penale una tan-

gente propiziatoria, a scapito dell'erario pubblico, sia un fatto punito dal nostro codice penale a livello di peculato. Ecco dunque la situazione che ci si è presentata ed ecco qual è la gravità di questa complessa vicenda attraverso la quale occorre fare finalmente chiarezza. Proprio perché non voglio superare i 20 minuti che mi sono stati concessi, vorrei ricordare che le nostre indagini finanziarie all'estero ci hanno fatto individuare il momento di partenza delle somme erogate a titolo di provvigione o tangente, ed il momento dell'arrivo. Dunque, in forza della disposizione ministeriale che autorizzava il trasferimento all'estero di determinate cifre, queste stesse, attraverso la banca commerciale, transitarono per la Swiss Bank Corporation, dove arrivarono 17 milioni di dollari. Tali dollari si ripartirono poi in due *tranche* che si collocarono in due conti diversi presso le banche Pictet e Darier di Ginevra. A loro volta questi conti si sono ulteriormente ripartiti, in modo tale che le somme erogate a titolo di provvigione hanno trovato una pluralità di destinatari, il che fa sorgere dei legittimi dubbi.

Nei quattro mesi di lavoro, concessi dal Parlamento nella seduta del 18 marzo, abbiamo svolto questi accertamenti. Abbiamo però bisogno ancora di sentire gli avvocati Amaudruz e Poncet di Ginevra; dobbiamo comprendere meglio come nasce la Sophilau e come sparisce, dobbiamo comprendere anche come i soldi sono transitati attraverso la Tradinvest Bank, la quale ha anticipato una prima rata di questa provvigione; dobbiamo soprattutto fare in modo che il giudice svizzero ci dica i nomi dei titolari dei conti. Infatti il giudice di Ginevra, con il quale abbiamo avuto dei rapporti, si è rifiutato di rivolgere le domande a chi di dovere per conoscere i nomi dei titolari dei conti bancari. Su tale questione, onorevoli colleghi, ci siamo rivolti anche al Governo italiano per avere una collaborazione in sede internazionale, in quanto non vi è alcun rimedio giurisdizionale alla opposizione del giudice svizzero anche se egli ha violato, a nostro giudizio, la convenzione di

Strasburgo del 1958. Ci spiace dire che il Governo non ci ha degnato neanche di una risposta. Noi abbiamo lavorato in un insieme di difficoltà e ci spiace che tra i tanti ostacoli vi sia stato anche quello del Governo italiano. Dobbiamo quindi compiere queste indagini, ma soprattutto si presenta un nuovo importante spiraglio di indagine. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presidente dell'ENI dell'epoca, professor Mazzanti, sostenne, con la sua maggior forza possibile, che l'intermediazione era necessaria; ne parlò al Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, in un incontro del 6 giugno 1979, e gli fece presente che senza l'intermediazione e senza il pagamento di quella «maxitangente» del 7 per cento il contratto non sarebbe stato stipulato: necessaria era dunque l'intermediazione ed abile, esperto ed onesto l'intermediario, il dottor Parviz Mina.

Ma, signor Presidente, ci è giunto questo telegramma (e con questa lettura concludo davvero il mio intervento), che ci è stato inviato dal professor Mazzanti attraverso il suo avvocato, Mario Savoldi (forse meglio conosciuto come legale di Ortolani); in esso è scritto: «In nome e conto del professor Giorgio Mazzanti, titolare, come parte civile, dell'azione penale nel procedimento avviato nel maggio scorso dalla procura pubblica per truffa, appropriazione indebita e ricettazione, relativamente al versamento delle tangenti ENI-Petromin, chiedo ed offro lo scambio dell'esame della documentazione acquisita ed acquisenda, in esito alle istanze reciprocamente avanzate ed avanzande». Dunque l'intermediario è un truffatore, dunque l'intermediario si è reso responsabile — dice Mazzanti — di appropriazione indebita, dunque quei sospetti, che all'origine erano del senatore Formica, che oggi sono certamente anche di questo relatore, erano e sono fondati. L'intermediazione non vi fu, vi fu dunque una truffa, un peculato (il *nomen iuris* lo potremo vedere meglio più avanti), Abbiamo dunque un nuovo capitolo ed anche un nuovo settore di indagine. Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione parlamentare ha concluso per

un supplemento di indagine istruttoria, ecco perché anche l'ordine del giorno da noi firmato conclude nello stesso senso.

Abbiamo un intenso — anche se ci auguriamo che durerà meno di quattro mesi — lavoro giudiziario al servizio della giustizia e soprattutto al servizio del paese e della moralità pubblica di questo paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vitalone.

CLAUDIO VITALONE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il corretto e puntuale svolgimento del compito affidato ai relatori, da unanime e non condizionata decisione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, imponga preliminarmente di chiarire le ragioni per le quali, a distanza di più di quattro anni dall'avvio del primo procedimento — quello instaurato a seguito di denuncia dei parlamentari del partito radicale — noi siamo qui ancora riuniti, dopo la seduta del Parlamento del 16-17 marzo 1982, per decidere sull'esigenza o sulla opportunità di ulteriori supplementi istruttori.

Io mi asterrò, tuttavia, rigorosamente da qualunque anticipazione sul merito dei risultati già acquisiti dall'inchiesta, per almeno tre ordini di motivi: anzitutto i relatori qui non sono chiamati ad esprimere opinioni di carattere personale, ma soltanto ad illustrare le conclusioni e le proposte formulate dalla Commissione; in secondo luogo mi sembrerebbe fortemente contraddittorio, proprio nel momento in cui noi sollecitiamo dal Parlamento la concessione di una proroga istruttoria, anticipare delle conclusioni di merito; in terzo luogo perché penso che davvero siamo ad un passo dalla verità e mi pare perfettamente inutile, forse pericoloso, inaugurare anzitempo un contenzioso che potrebbe, nelle prevedibili contrapposizioni dialettiche, turbare quelle sostanziali armonie che hanno consentito sino ad oggi alla Commissione di procedere per sentieri talvolta impervi, talvolta resi ostruiti dalla carenza di adeguate assistenze sulla frequenza in-

ternazionale della collaborazione giudiziaria.

Il lavoro svolto, tuttavia, non è stato davvero poco; noi ne abbiamo già offerto un'idea non sommaria con la relazione, a firma del presidente della Commissione, del 18 febbraio 1982, nella quale abbiamo sottolineato che ben 23 sedute ordinarie ed una seduta pubblica erano state dedicate alla trattazione di questo procedimento; il dato ora aggiornato, nei termini della relazione che è stata distribuita all'Assemblea, conferma che non si è risparmiata fatica pur di raggiungere i traguardi che la legge assegna all'opera di ricerca della Commissione; traguardi forse non di trasparenti e definitive certezze, che credo attengano ad un diverso momento del procedimento d'accusa, ma non di meno traguardi di plausibili verità, sulle quali ritagliare il giudizio di non manifesta infondatezza della notizia, che è il crinale dove si attesta il potere di archiviazione della Commissione e, simmetricamente, il dovere di riferire all'Assemblea per le deliberazioni di sua competenza, secondo le formule imposte dalla nuova legge n. 170 del 1978.

Ci siamo dunque, rigorosamente attenuti alla legge, rifiutando semplificazioni riduttive del nostro ruolo o travalicamenti che avrebbero potuto alterare i corretti equilibri stabiliti nel disegno costituzionale. E ci siamo imposti, onorevoli colleghi, di andare avanti, anche quando tutti gli organi, a vario titolo interessati a questa vicenda, concludevano che nessun elemento di responsabilità appariva idoneo a fondare il giudizio di accusa, e anche quando a conclusioni sostanzialmente liberatorie pervenivano le varie istanze di deliberazione giudiziaria o amministrativa, dalla Corte dei conti (e qui mi permetto di correggere una involontaria imprecisione del collega Martorelli), che esauriva le sue valutazioni nel rilievo dell'esistenza di travalicamenti di competenze interne tra l'AGIP e le sue consociate, alla Commissione bilancio, dalla "Commissione Scardia" alla stessa autorità giudiziaria, che già nel luglio 1980 aveva archiviato il caso, affermando testualmente sia la

regolarità del contratto principale sia la regolarità di quello accessorio, sotto il riflesso dell'assoluta rilevanza e decisività dell'opera di intermediazione svolta dal signor Parviz Mina, nonché della conformità agli usi internazionali del pagamento delle provvigioni, e nulla autorizzando a ritenere — scriveva il giudice istruttore — «l'esistenza o concorrenza di interessi, nella società Sophilau, diversi da quelli riferibili al mediatore iraniano».

Avremmo potuto fare nostro, onorevoli colleghi, il giudizio *tranchant* del ministro Lombardini nel pieno fervore della polemica: «Invece di chiedere al Governo di provare ciò che è obiettivamente indimostrabile, sarebbe lecito attendersi le prove che si sostiene di avere».

Avremo potuto accettare, in difetto di contrastanti elementi valutativi, la conclusione contenuta nel comunicato diramato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri già il 15 marzo 1980, là dove si diceva che in relazione al contratto di mediazione AGIP-Petromin ed ai connessi contratti di mediazione e di fideiussione non erano emersi elementi in contrasto con le normative vigenti; comunicato, d'altronde, che confermava puntualmente quanto già anticipato, sempre da palazzo Chigi, in altra nota del 17 ottobre 1979, dove si diceva che era risultata confermata dagli elementi acquisiti la regolarità delle operazioni svolte e che nulla era stato rilevato che potesse giustificare l'ipotesi di interessi di uomini politici italiani.

Avremmo potuto acquetarci — per un aspetto non certamente secondario della ricerca probatoria — anche alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla commissione valutaria per le infrazioni, che aveva escluso la sussistenza di qualunque profilo di responsabilità riconducibile alla vicenda dell'anticipazione IEOC-Tradinvest Bank di Nassau.

Avremmo potuto soffermarci sui contenuti economici del contratto e considerare che il costo del greggio saudita (18 dollari a barile), addizionato della cosiddetta mediazione (1 dollaro e 26), si fissava a valori nettamente inferiori (19,26) a quelli ufficiali dei greggi similari dell'area e del

più vasto mercato internazionale, quali l'*Iran Light* (che era di 22 dollari), l'*URSS Ural* (che era di 21,43) o il *Libia Zuetina* (che era addirittura di 23,50).

Avremmo potuto più realisticamente guardare ad un altro confronto: i 19,26 dollari dell'*Arabian Light* contro i 35 dollari delle medie del mercato libero, che è il valore al quale bisogna fare riferimento in un momento di crisi degli approvvigionamenti, come quello vissuto nel 1979.

Si tratta di confronti non soltanto suggestivi, se è vero che, al di là dei non trascurabili significati politici del contratto, il complessivo vantaggio economico della fornitura, che ascendeva all'epoca è ben 91 milioni 250 mila barili, era prevenibile, secondo calcoli prudenziali, in alcune centinaia di milioni di dollari.

Abbiamo osservato e memorizzato queste cose, ma non ne abbiamo tratto né osservazioni polemiche, né osservazioni dialettiche, né osservazioni limitative per le proiezioni dell'indagine. E siamo andati avanti, anche per sconfiggere quella cultura del sospetto che accompagna spesso delicati momenti della vita istituzionale, specie quando sono in gioco rilevanti scelte di contenuto economico: una cultura del sospetto che, proprio partendo da questa specifica vicenda, aveva intossicato il complessivo quadro politico, alimentando all'epoca screditanti quanto odiose congetture.

Avremmo potuto soffermare pregiudizialmente la nostra attenzione sul valore da attribuirsi al pagamento dei compensi nelle mediazioni internazionali ed appagarci delle conclusioni pur puntuali della Commissione bilancio che, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva del 6 marzo 1980, frutto di un serrato confronto dialettico, sottolineava come l'intera vicenda ENI-Petromin avesse certamente rivelato l'esigenza di nuove norme e di nuovi sistemi di controllo, ma non avesse ancora offerto spunti per più severi giudizi di altra indole e natura.

Non lo abbiamo fatto, onorevoli colleghi, pur non ignorando che il problema della mediazioni internazionali è delicato, complesso, incide su scelte di politica co-

munitaria direttamente incidenti sul miglioramento dei livelli delle transazioni internazionali. Ed è problema che non può essere liquidato con soluzioni sommarie o restrittive, soluzioni che non soltanto violerebbero l'articolo 106 del trattato di Roma, il quale vieta ogni sorta di limitazione, tra l'altro, anche ai trasferimenti relativi alle provvigioni e alle commissioni, ma si collocherebbero anche in contrasto con le direttive dell'OCSE e con quelle dello stesso Fondo monetario internazionale.

Abbiamo operato una scelta diversa, impegnandoci in una ricerca intransigente ed attenta per ricostruire la verità al di là delle apparenze e senza appagarci delle molte risposte negative che ci venivano dai vari livelli della collaborazione giudiziaria internazionale.

I risultati conseguiti non sono ancora risolutivi, onorevoli colleghi, ma potrebbero diventarlo da un momento all'altro, posto che siamo arrivati al punto di crisi, dove può effettivamente saltare l'abile gioco delle scatole cinesi ideato per mimetizzare la vera identità dei percettori delle somme corrisposte a titolo di mediazione.

La Société de Banque Suisse, il Crédit Suisse di Ginevra, la Banca Pictet, in più modesta misura la Banca Darier, sono ormai i violabili scrigni in cui sono custodite, insieme alle ingentissime somme erogate a titolo di mediazione, anche quelle verità che abbiamo per tanto tempo e così appassionatamente ricercato.

E la chiave per rendere ostensibili queste verità è nella legge, nella rigorosa, puntuale applicazione della legge, è nella corretta applicazione del regime convenzionale fissato a Strasburgo il 20 aprile 1959, è nell'articolo 10 della *Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale*, entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno, la cui chiara formulazione consente di ritenere interamente superate le obiezioni formulate dal magistrato ginevrino in occasione della commissione rogatoria, allorquando al signor Lardy (rappresentante della Banca Pictet) fu riconosciuta la facoltà di non rispondere in

ordine a temi essenziali dell'indagine, per la tutela di «terzi non concorrenti» e per l'esistenza di un problema di «doppia incriminabilità» secondo l'ordinamento giudiziario elvetico. Eppure il ruolo della Pictet era già chiaro dal tenore delle nostre commissioni rogatorie.

Questa banca era entrata nella vicenda almeno attraverso quattro fondamentali passaggi: nella conduzione delle trattative con i rappresentanti ENI; nell'incarico affidato allo studio Poncet; nell'acquisto e nella gestione fiduciaria delle azioni Sophilau; nella custodia di una parte cospicua della cosiddetta «tangente».

Io non intendo alimentare polemiche, onorevoli colleghi, ma mancherei ad un dovere di compiuta informazione verso l'Assemblea se non sottolineassi che forse già da tempo saremmo potuti giungere a conclusioni definitive se le chiare domande di assistenza giudiziaria avanzate dalla Commissione avessero trovato adeguato ascolto nelle competenti sedi internazionali e migliore sostegno — condivido l'affermazione del collega Martorelli — nella stessa autorità di Governo.

Purtroppo così non è stato. La nitida lettera dell'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, che fissa le condizioni procedurali che devono essere soddisfatte al momento della richiesta, è stato caricato di contenuti non previsti né prevedibili, al punto che i relatori sono stati costretti ad azzardare congetture accusatorie pur di ottenere risposta alle trasparenti domande che erano state avanzate dalla Commissione.

Oggi uno dei nodi istruttori ancora irrisolti, forse quello centrale, è proprio quello dei titolari dei conti ginevrini, esistenti in ragione della destinazione definitiva delle cosiddette tangenti ENI. Di qui i rilievi critici che abbiamo formulato con la relazione, sottolineando come neppure l'intervento del presidente della nostra Commissione presso palazzo Chigi abbia sortito l'effetto di rimuovere quegli ostacoli, frapposti alla ricerca della verità. Ecco perché io credo — e la Commissio-

ne ne ha fatto oggetto di specifico suggerimento — che, al di là della non trascurabile novità normativa, approvata dall'Assemblea federale della Confederazione elvetica il 20 marzo 1981, un più pressante invito al rispetto degli obblighi di assistenza giudiziaria derivanti dall'accordo multilaterale dovrebbe sortire il giusto effetto.

Io credo che, in relazione al mutato aspetto di determinati rapporti, anche all'interno degli ordinamenti giudiziari elvetici, si possa esprimere il fondato convincimento che questa volta l'assistenza giudiziaria necessaria ad esperire gli accertamenti di cui ai punti *b)*, *e)* ed *f)* delle proposte formulate dalla Commissione non ci sarà negata e sarà possibile incrociare da più angolazioni ciò che manca ancora alla nostra ricomposizione. Ricomposizione, tuttavia — e credo che questo sia importante per sottolineare il significato dei lavori svolti dalla Commissione — alla quale può pervenirsi anche seguendo diversi tragitti. Il vasto spettro delle indagini che abbiamo impostato non ha, cioè, trascurato tutte le possibili proiezioni; una di queste potrebbe rivelarsi autonomamente concludente.

Abbiamo focalizzato i momenti più significativi dell'intera storia, coordinandone i nessi, sia in termini di prova storica che logica, per recuperare ad unitarietà il contesto valutativo che, altrimenti, avrebbe potuto apparire — ed era — fortemente sbiadito, contraddittorio, lacunoso.

Abbiamo isolato l'aspetto dei contatti e delle trattative finalizzati all'accordo negoziale dal contorno dei «si dice» o delle molte vociferazioni che hanno scandito le prime notizie giornalistiche sulla pretesa irregolarità della transazione. Abbiamo identificato, attraverso precisi riferimenti, le modalità e i soggetti dei primi approcci negoziali. Abbiamo percorso a luce radente i passi della progressiva formazione del contratto, il ruolo dell'autorità politica, il ruolo svolto dalle autorità diplomatiche ed il ruolo svolto dagli amministratori e dai dirigenti dell'ENI in rapporto con la controparte araba. Abbiamo analizzato *funditus* il ruolo svolto anche

dal dottor Parviz Mina, il mediatore iraniano, durante la fase antecedente la stipula di Riad e, successivamente, nei momenti di crisi politica del contratto, fino alla sua definitiva, unilaterale, non legittima rescissione.

Abbiamo scavato a lungo sulla Sophilau, ma su questa «anonima» le curiosità inappagate restano ancora molte. Ed appagabili curiosità restano anche sulla Haerblau, la prima «scatola vuota» indicata dal signor Mina, secondo la tesi istruttoria, come beneficiaria degli effetti ultimi del contratto di mediazione.

Un autonomo e circostanziato capitolo di indagine abbiamo dedicato alla autorizzazione accordata dal Mincomes all'AGIP, per le esportazioni valutarie, ed uno specifico approfondimento abbiamo riservato all'anticipazione IEOC nonché alla fideiussione bancaria del 10 luglio 1979, richiesta dal Mina ed accordata dalla Tradinvest Bank di Nassau, cui si riferisce l'insoddisfacente risposta della rogatoria, ricordata anche dal collega Martorelli, che ci è pervenuta dal Commonwealth delle Bahamas, tramite l'ambasciata italiana di Santo Domingo.

Abbiamo dedicato speciale attenzione alla non limpida iniziativa assunta dalla società di servizi Foradop per ostacolare — sia pure attraverso il ricorso a regolari procedure giudiziarie — il corso della giustizia parlamentare. Abbiamo, ed a lungo, indagato — in simmetria con omologa iniziativa dell'autorità giudiziaria — sui documenti sequestrati dalla magistratura milanese a Castiglione Fibocchi e sulle possibili modalità della loro sottrazione alla sfera degli aventi diritto.

Non mancano, dunque, molte tessere, onorevoli colleghi, per la corretta lettura dell'intero mosaico e per estrarne le definitive, convinte e soprattutto convincenti conclusioni.

È stata una intermediazione lecita, è stata una intermediazione necessaria? Esistono interessi italiani dissimulati nella Sophilau, nei conti ginevrini o in altro passaggio dell'ormai districabile vicenda ENI-Petromin?

Questi, in via di estrema sintesi, gli essenziali punti di domanda ai quali dai molti indirizzi dell'indagine può venire compiuta risposta, se avremo dal Parlamento, come auspichiamo, l'autorizzazione ad esperire il perfezionamento istruttorio che la Commissione ha, nella sua unanimità, indicato. Dal canto nostro, tutto l'impegno ad andare avanti con energia e sollecitudine, senza altro desiderio che quello di rendere in luce meridiana ogni più riposto angolo della vicenda, senza altra ambizione che quella di servire, come sempre fedelmente, la causa di giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi senatori e deputati, il senatore Vitalone ha detto che non bisogna procedere a contrapposizioni dialettiche, perché turberebbero l'armonia: si tratta di contrapposizioni che intossicano l'aria. Ebbene, io credo che queste Camere oggi riunite solennemente si riuniscano e siedano dopo mesi ed anni di intossicazione, che non proviene da coloro che, nel Parlamento, sulla stampa o nelle sedi adeguate cercano di rompere le barriere dell'omertà, delle connivenze, dei silenzi, bensì da coloro che fanno parte di questo fronte così largo, che è passato, come sappiamo, attraverso i *grands commis* di Stato, gli uomini politici. Ci ha ricordato poc'anzi il senatore Martorelli come persino il Governo italiano abbia ritenuto di non collaborare (sono sue parole) a fare un po' di luce su quello che, come era scritto nel *dossier* trovato presso Gelli, è il più grande scandalo del regime di questi trenta anni.

Senatore Vitalone, è l'onorevole Andreotti che dice che l'indagine è stata bloccata e che sarebbe ora di farla finita con coloro che la bloccano. Credo allora che noi dobbiamo domandarci, colleghi: chi blocca l'indagine? Perché non ci si venga a raccontare che qualche magistrato svizzero, o qualcosa del genere, è la causa che non ha consentito, in questi tre

anni di trovare la verità o una parte di essa!

Ce n'è molta, signor Presidente, di intossicazione nell'aria; ed io voglio chiedermi e chiedervi, colleghi senatori e deputati, perché mai, ad esempio (ma è un esempio che ritengo importante), un anno fa l'onorevole Andreotti abbia condotto quella che si può chiamare una vera e propria campagna per dire e non dire, per interrogare, per far sorgere dei dubbi. È, questo, un elemento nuovo nelle indagini, colleghi della Commissione. Come non tenere conto del fatto che l'autorevole onorevole Andreotti, allora fuori dal Governo, presidente della Commissione esteri, Presidente del Consiglio durante una parte dei fatti in questione, ha per quindici giorni martellato la stampa delle sue mezze rivelazioni, delle sue mezze richieste? Come non domandarci quale significato abbia tutto ciò, colleghi visto che proviene dall'onorevole Andreotti?

Il 21 dicembre 1982, l'onorevole Andreotti scriveva alla Commissione P2: «Contro la decisione del giudice svizzero di far luce sui conti bancari legati al caso ENI-Petromin, è stato prodotto ricorso da una società svizzera, la Foradop, che risultava collegata all'ENI. Avendo avuto occasione di esprimere questo dubbio al nuovo presidente dell'ENI, Colombo, ho avuto da lui comunicazione che il ricorso era stato fatto ritirare». Dunque esiste il collegamento tra Foradop ed ENI. «Non aggiungo altro e spero — diceva Andreotti il 21 dicembre 1982 — che si faccia finalmente da tutti il proprio dovere». Cioè, Andreotti dice che c'è qualcuno che non ha fatto il proprio dovere e mi sarei aspettato che l'onorevole Andreotti fosse andato più avanti.

Il 23 dicembre 1982 in una intervista rilasciata alla giornalista Bonsanti e pubblica da *la Repubblica* l'onorevole Andreotti dice: «È un discorso da droghiere romano; adesso bisogna andare a vedere chi ha preso i soldi». Giulio Andreotti dice che qualcuno ha preso i soldi. «Oggi non importa più a nessuno sapere se la fideiussione — senatore Vitalone — ci voleva oppure no, se le provvigioni fossero

essenziali. Sono stati buttati via inutilmente tre anni. In svizzera c'è un perito pagato dall'Inquirente e potrà mettersi al lavoro...».

In una intervista rilasciata al settimanale *Europeo* del 27 dicembre 1982 dal titolo «Adesso la faccio io l'inchiesta sulla P2», probabilmente stampato una settimana prima, Andreotti all'intervistatore che domandava: «Non sapeva che di mezzo ancora poteva esserci Licio Gelli, ENI-Petromin», così risponde: «Niente affatto»; e ancora: «Eppure Mazzanti è nella lista della P2 come molti altri protagonisti della vicenda», «Mazzanti — risponde Andreotti — venne a spiegarmi di aver aderito alla loggia quando tutti lo attaccavano. Credeva così di trovare protezione, un aiuto in un qualche canale di stampa. Un deputato l'avvicinò e gli offrì di portarlo da qualcuno che aveva voce in capitolo a *Il Corriere della Sera*». L'intervistatore chiede: «Il deputato Danesi?», «Credo fosse lui»; «Insomma questa vicenda ENI-Petromin rimarrà un mistero?», «Mi auguro di no, anche perché il magistrato svizzero che se ne occupa ha ordinato il sequestro di una ingente documentazione bancaria sull'affare». «Interessante — seguita Andreotti — ho anche saputo che qualcuno ha fatto opposizione a questo provvedimento giudiziario». Domanda: «La Banca Pictet?», «No», «Qualcun altro?», «Non me ne occupo — risponde Andreotti —». «Quando scoppiò la polemica lei chiamò Umberto Ortolani — altro pezzo grosso della P2 — per farsi spiegare le cose. Conferma?», «Sì, — risponde Andreotti — l'Ortolani mi disse di non conoscere nessun arabo saudita e di non essersi mai occupato di petrolio».

Ma l'onorevole Andreotti va avanti con la sua campagna e nel *Bloc-notes* del 10 gennaio 1983 sul settimanale *Europeo* dice: «Una Commissione parlamentare sta da oltre due anni cercando di fare luce ed io stesso non tralascio occasione, come Presidente del Consiglio dell'epoca, per spingere gli accertamenti. Se vi sono italiani che hanno mangiato — Andreotti non è uno sprovveduto, non è uno sconosciuto deputato radicale e probabilmente

questa sua frase sarà un avvertimento o un richiamo — su questo contratto, debbono essere messi alla gogna, sconfiggendo *una tantum* il metodo delle insinuazioni e dei «si dice». Spero che ora non si frappongano altri ostacoli. Certamente io non demordo».

Un anno fa Andreotti non demordeva, ma il 17 gennaio sul settimanale *Europeo* sempre nel *Bloc-notes* così afferma: «La denuncia da me fatta su questa rubrica di scandalosi tentativi messi in atto per impedire che si arrivi finalmente a conoscere chi si cela dietro la Sophilau ha avuto una immediata eco nella Commissione parlamentare P2. Personalmente non miro ad altro che a smascherare i responsabili di una complessa trama affaristica e scandalistica nella quale, tanto per fare una cosa nuova, si cerca di tirarmi dentro in quanto Presidente del Consiglio dell'epoca. Ma c'è anche un fine generale...», eccetera. Andiamo avanti. Il 2 febbraio Andreotti invia una lettera alla Commissione parlamentare P2, allegando una lettera inviata dal dottor Di Donna (una copia di una lettera è un documento pubblico, quindi non rivelo nulla di segreto). Al dottor Di Donna Andreotti rispondeva: «Caro dottore, la sua lettera mi ha recato un duplice piacere, e insieme un motivo di amara sorpresa», scrive Andreotti, «Piacere perché vedo apprezzato il mio intransigente operare perché si faccia luce sull'affare ENI-Petromin, e perché si fa implicitamente giustizia di chi delle mie richieste vuol dare l'interpretazione di un atteggiamento antisocialista; amarezza perché penso al tempo che si è perduto bloccando l'indagine. Non mi convincono, del resto, le eccezioni di diritto internazionale» — senatore Vitalone, è Andreotti che scrive — «in quanto il gruppo ENI dovrebbe essere in grado di conoscere, e quindi di comunicare a chi di dovere, la verità sulla società Sophilau, con annessi e connessi». Alla faccia della chiarezza!

Ebbene, questa è la campagna di Andreotti dell'inverno 1982-1983. È passato un anno, colleghi deputati e colleghi senatori. Io mi chiedo, e chiedo a voi membri